



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

composta dai Magistrati:

Anna Bombino,	Presidente
Ruben D'Addio,	Primo referendario, relatore
Emanuele Petronio,	Referendario
Filippo Maria Salvo,	Referendario

nell'udienza pubblica del 13 febbraio 2025,
ha pronunciato - nel giudizio di *"Parificazione del rendiconto della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023"* - la seguente

ORDINANZA

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 103, 117, 119 e 134 della Costituzione, nonché gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»*, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge regionale Molise 7 maggio 2002, n. 4, in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;



CORTE DEI CONTI

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del Molise 29 novembre 2024, n. 553, trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 27 gennaio 2025, con cui è stata approvata la proposta di rendiconto generale per l'esercizio 2023 della Regione Molise;

VISTA la legge regionale n. 11 concernente "*Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023*" approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 dicembre 2024 e pubblicata in pari data sul BURM n. 66;

RILEVATO che presso le Sezioni riunite in speciale composizione pende il giudizio n. 856/SR/DELC, promosso dalla Regione Molise con ricorso *ex artt.* 11, comma 6, lett. e), e 123 c.g.c. avverso la decisione n. 155/2024/PARI relativa alla "*Parifica del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022*" (ricorso notificato a questa Sezione in data 20 dicembre 2024);

RILEVATO che, con nota prot. n. 48 del 22 gennaio 2025 (acquisita in pari data al protocollo interno n. 309), le Sezioni riunite hanno trasmesso il decreto con il quale è stata fissata, per il 19 febbraio 2025, ore 10:00, l'udienza per la discussione del suddetto giudizio n. 856/SR/DELC;

VISTA l'ordinanza n. 4/PRES/2025, del 5 febbraio 2025, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato, per il 13 febbraio 2025, l'udienza pubblica di trattazione del giudizio di "*Parifica del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023*";

UDITO, nell'odierna pubblica udienza, il relatore Primo referendario Ruben D'Addio;
UDITE le parti, il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore regionale, Dott. Roberto Formisani, che ha chiesto di sospendere il presente giudizio di parifica 2023, nelle more della decisione del giudizio di parifica 2022 attualmente pendente presso le Sezioni riunite in speciale composizione, e, per la Regione Molise, l'Assessore al bilancio, Dott. Gianluca Cefaratti, che ha aderito alla richiesta del Pubblico ministero;

RITENUTO IN FATTO CHE

- con deliberazione di Giunta regionale n. 289 del 5 settembre 2023, è stata formulata proposta di legge avente per oggetto l'approvazione del *“Rendiconto Generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022”*;
- con decisione n. 155/2024/PARI, il cui dispositivo è stato letto all'esito della pubblica udienza del 23 ottobre 2024, la Sezione regionale ha emesso decisione di *“non parifica”* del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022, per le gravi irregolarità accertate e specificate nella relazione allegata alla stessa decisione;
- con successiva deliberazione di Giunta regionale 19 novembre 2024, n. 510, preso atto della decisione di non parifica di questa Sezione e in rettifica del risultato di amministrazione espresso nella deliberazione di Giunta n. 289/2023, si è sottoposta al Consiglio regionale una nuova proposta di legge regionale di *“Rendiconto Generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022”*, contenente talune modifiche del progetto di legge regionale adottato con la suddetta deliberazione n. 289/2023;
- con deliberazione di Giunta regionale 29 novembre 2024, n. 553 è stata approvata la proposta di legge di *“Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023”*;
- con la legge regionale 5 dicembre 2024, n. 9, la Regione ha approvato il *“Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022”*;
- in seguito, la Regione Molise ha presentato ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione avverso la decisione n. 155/2024/PARI relativa alla *“Parifica del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022”* ex artt. 11, comma 6, lett. e), e 123 c.g.c. (giudizio n. 856/SR/DELC), notificato anche a questa Sezione regionale in data 20 dicembre 2024 (acquisito al protocollo di questa Sezione il 23 dicembre 2024 al n. 2517), chiedendo di *“annullare e riformare la decisione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, n. 155/2024/PARI ...; accertare e dichiarare che non sussistono ragioni di “non regolarità” e di “non parifica” del Rendiconto di bilancio; adottare ogni conseguente provvedimento di legge in ordine*

all'eventuale prosecuzione del ciclo di parifica, da concludersi nel senso della parifica del rendiconto di bilancio 2022 della Regione Molise";

- con legge 27 dicembre 2024, n. 11, il Consiglio regionale del Molise ha approvato il *"Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023"* (pubblicato in pari data sul BURM n. 66);
- il Presidente della Corte dei conti con proprio decreto ha fissato, per il 19 febbraio 2025, ore 10:00, l'udienza per la discussione del richiamato giudizio n. 856/SR/DELC;
- nelle more della definizione del suddetto giudizio, con nota prot. 11653 del 27 gennaio 2025 (acquista al protocollo C.d.c. in pari data al n. 342) è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo *"per il giudizio di parifica"* la proposta di legge di *"Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023"*, formulata dalla Giunta con delibera 29 novembre 2024, n. 553;

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE

in primis, sulla scorta di quanto precede in fatto, questa Sezione non può esimersi dal rilevare che:

- a) la precedente legge di *"Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022"* (legge 5 dicembre 2024, n. 9) era stata approvata in pendenza del termine per impugnare, presso le Sezioni riunite in speciale composizione, la relativa decisione di parifica 2022 (impugnazione effettivamente esperita e notificata in data 20 dicembre 2024);
- b) similmente, prima dell'instaurazione del presente giudizio di parifica 2023, avvenuta con trasmissione alla Sezione, il 27 gennaio 2025, della proposta di legge di rendiconto 2023 (D.G.R. n. 553/2024), era stata già approvata la legge di *"Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023"* (legge 27 dicembre 2024, n. 11);
- c) il comportamento tenuto dalla regione si mostra in aperto contrasto con la scansione normativa del "ciclo di bilancio", per cui le Regioni ordinariamente approvano *"il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di*

controllo della Corte dei conti" (art. 18, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118), affinché il giudizio di parifica sia definito prima della legge di approvazione del rendiconto e, soprattutto, il *decisum* ormai inoppugnabile del primo sia utilmente considerato in sede di adozione della seconda (nello stesso senso depone il successivo art. 50, c. 3bis d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "*nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali ... approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione*");

- d) da un lato, la Regione Molise ha accumulato ritardi nell'approvazione dei documenti di bilancio relativi agli esercizi pregressi, ponendosi al di fuori dell'ordinato "*ciclo di bilancio*", dall'altro, *ut supra*, il progetto di rendiconto per l'esercizio 2023, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 29 novembre 2024, n. 553, è stato trasmesso alla Sezione con successiva nota del 27 gennaio 2025 n. 11653 per l'instaurazione del relativo giudizio di parificazione solo dopo la sua approvazione da parte del Consiglio regionale con legge 27 dicembre 2024, n. 11, sovvertendo così le regole procedurali che inseriscono il giudizio di parifica della Sezione regionale tra la proposta di rendiconto della Giunta e l'approvazione definitiva, da parte del Consiglio, del rendiconto parificato dal giudice contabile;

in secundis, nel merito, la Sezione osserva che:

- e) la decisione definitiva sulle partite contabili contestate nel giudizio di parifica 2022 è ancora *sub iudice* e potrebbe avere rilevanti effetti sui saldi finali dei rendiconti per gli anni 2022 e 2023, soprattutto in tema di composizione e quantificazione del disavanzo accertato in sede di parifica anno 2022, con evidenti riflessi sull'esercizio 2023: infatti, "*le difformità dei saldi contenuti nelle disposizioni regionali ..., rispetto a quanto accertato nel giudizio di parifica, rappresentano motivo di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 81, commi primo e terzo, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera e), «armonizzazione dei bilanci pubblici», e 119, primo*

comma, Cost., poiché si riflettono in una violazione dei principi costituzionali posti a tutela dell'equilibrio dei bilanci, dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa e della sana gestione finanziaria, attraverso la lesione di regole contabili contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare relative alla composizione del disavanzo, alla registrazione dei residui attivi e passivi ultradecennali e alla indebita espansione della capacità di spesa dell'ente" (Corte costituzionale, sentenza 11 marzo 2024, n. 39);

f) inoltre, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie. [...] Invero, il richiamato principio di continuità del bilancio è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 Cost., in quanto «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato» (ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi"* (Corte costituzionale, sentenza 5 marzo 2018, n. 49);

g) quanto al caso *de quo*, un'eventuale *"difformità dei saldi contenuti nelle disposizioni regionali [della legge di Rendiconto 2022]..., rispetto a quanto [sarà definitivamente] accertato nel giudizio di parifica" 2022 - tuttora pendente - potrebbe ingenerare un fumus "di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 81, commi primo e terzo, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera e), «armonizzazione dei bilanci pubblici», e 119, primo comma, Cost."*, che - ritualmente sollevato - potrebbe a sua volta condurre all'eliminazione dal mondo giuridico non solo della richiamata legge n. 9/2024 (Rendiconto 2022) - la quale è punto di partenza della determinazione delle risultanze del successivo esercizio 2023 -, ma anche della conseguenziale legislazione contabile della Regione, per il principio di *"continuità del bilancio"*;

quanto appena prospettato potrebbe comportare un radicale rivolgimento del quadro giuscontabile all'interno del quale la Corte è chiamata a svolgere le sue funzioni;

dunque, dalla definizione del predetto giudizio di parifica del rendiconto 2022, attualmente pendente presso le Sezioni riunite in speciale composizione, dipende -

consideratone il carattere logicamente pregiudiziale - la corretta prosecuzione del giudizio di parifica del rendiconto 2023;

pertanto, in forza di quanto sopra ritenuto e considerato, si rende necessario disporre la sospensione del processo, ai sensi del disposto degli artt. 106 c.g.c. e 295 c.p.c.;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise,

ORDINA

la sospensione del giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio 2023, nei sensi precisati in motivazione, nelle more della *res iudicata* nel giudizio attualmente pendente presso le Sezioni riunite in speciale composizione (n. 856/SR/DELC) a seguito di ricorso promosso dalla Regione Molise avverso la decisione n. 155/2024/PARI sul rendiconto anno 2022;

DISPONE

che, a seguito del deposito, copia della presente ordinanza sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Regione Molise, al Presidente del Consiglio regionale del Molise e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Molise e comunicata al Presidente della Corte dei conti.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio seguita all'udienza pubblica del 13 febbraio 2025, con dispositivo successivamente letto in udienza.

L'Estensore
(Ruben D'Addio)

Il Presidente
(Anna Bombino)

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 13 febbraio 2025

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)